



02627-21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Presidente -
- Dott. SERGIO GORJAN - Consigliere -
- Dott. ALDO CARRATO - Consigliere -
- Dott. ELISA PICARONI - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE TEDESCO - Rel. Consigliere -

Oggetto

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Ud. 24/11/2020 - CC

R.G.N. 1320/2019

Rep.

CRON 2627

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 1320-2019 proposto da:

(omissis) SRL, elettivamente domiciliata in (omissis) (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis);

- ricorrenti -

contro

AZIENDA USL (omissis), elettivamente domiciliato in (omissis) (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis), rappresentata e difeso dall'avvocato (omissis);

- controricorrenti -

avverso la sentenza del Tribunale di Forlì, depositata il 05/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

2766/20

jk

*Ritenuto che:*

A (omissis) , in qualità di conducente trasgressore, e a (omissis) S.r.l., quale obbligata in solido, l'Azienda USL di (omissis) (ora Azienda USL della (omissis)) contestava la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate. In particolare, contestava la violazione delle pratiche di trasporto di cui all'Allegato 3 del d. lgs. n. 151 del 2007, sanzionata dall'art. 7, comma 3, del medesimo d. lgs., violazione incorsa in occasione del trasporto di tacchini constatata con verbale di contravvenzione in data 22 maggio 2012: l'eccessiva densità di carico, ovvero gli spazi messi a disposizione degli animali risultavano di circa 90 cmq/kg inferiori a quelli minimi previsti dal Regolamento (CE) n. 1/2005.

Emessa ordinanza ingiunzione n. 1767 del 13 luglio 2015, con la quale si ingiungeva al trasgressore e alla società il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di € 1.000,00, gli ingiunti proponevano opposizione davanti al Giudice di pace di Forlì, che ne disponeva l'accoglimento. La sentenza di primo grado era poi interamente riformata in grado d'appello dal Tribunale di Forlì, che accoglieva il gravame proposto dall'Amministrazione.

Per la cassazione della sentenza (omissis) S.r.l. ha proposto ricorso, affidato a due motivi.

L'intimata Azienda Usl ha resistito con controricorso, sollevando la questione del difetto di integrità del contraddittorio nei confronti di

(omissis) .

*Considerato che:*

1. Il ricorso per cassazione non è stato notificato a (omissis) , che è stato parte del giudizio di primo grado e del giudizio d'appello; nondimeno, essendo il ricorso *prima facie* infondato, il Collegio non deve

assumere alcun provvedimento in proposito, atteso che un eventuale ordine di integrazione del contraddittorio si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del processo, in contrasto con il «rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo che impone al giudice (ai sensi degli artt. 127 e 175 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti» (Cass. n. 15106/2013; n. 11287/2018; Cass. n. 6924 del 2020).

2. Con il primo motivo di ricorso, proposto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., si richiama l'Allegato 1, capo VII, punto E del Regolamento (CE) n. 1/2005, nella parte in cui, dopo avere indicato la superficie minima al suolo da garantire nel trasposto di pollame, si precisa "Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni, ma anche allo stato fisico dei volatili alle condizioni meteorologiche e alla durata probabile del tragitto".

La ricorrente sostiene che la disposizione deve essere interpretata nel senso che le quantità di spazio stabilite dalla stessa devono intendersi suscettibile di variazione tanto in aumento quanto in riduzione, tenuto conto delle condizioni particolari di ogni singolo caso concreto (condizioni degli animali, possibile durata del viaggio e condizioni meteorologiche), purché sia garantita la finalità della normativa di tutela del benessere degli animali trasportati.

Il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Sulla base della corretta interpretazione della norma, i giudici di merito avrebbero dovuto accertare se le condizioni del caso concreto avessero potuto consentire di discostarsi dalla quantità di spazio specificamente indicata per la tipologia di animali. Infatti, il trasporto era stato eseguito in condizioni tali da garantire il benessere degli animali, tenuto conto di una pluralità di circostanze positive che giustificavano una riduzione della superficie al suolo per unità di peso essendo stato comunque salvaguardato il benessere degli animali. Solo la omissione di una tale indagine riferita al singolo trasporto ha determinato la soccombenza degli attuali ricorrenti, conseguendone perciò la necessità della cassazione della sentenza, a meno che la Corte non intenda procedere ai sensi dell'articolo 267 (TFUE).

3. Il primo motivo è infondato.

4. L'undicesimo 'considerando' del regolamento n. 1/2005 così recita: (11) Al fine di garantire un'applicazione coerente ed effettiva del presente regolamento in tutta la Comunità in base al suo principio fondamentale secondo cui gli animali non debbono essere trasportati in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili, è opportuno elaborare disposizioni particolareggiate per far fronte alle particolari esigenze che emergono in relazione ai vari tipi di trasporto. Siffatte disposizioni particolareggiate dovrebbero essere interpretate ed applicate conformemente al suddetto principio e aggiornate tempestivamente ogniqualvolta, alla luce in particolare di nuovi pareri scientifici, non siano più tali da garantire la conformità con il suddetto principio per determinate specie o tipi di trasporto».

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del regolamento n. 1/2005: «(3). Il presente regolamento non osta ad eventuali misure più vincolanti degli Stati

membri intese a migliorare il benessere degli animali durante i trasporti effettuati interamente sul loro territorio o durante i trasporti marittimi in partenza dal loro territorio»

L'art. 3 di tale regolamento, intitolato «Condizioni generali per il trasporto di animali», così dispone: «Nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili». Inoltre, sono soddisfatte le seguenti condizioni: [...] «g) agli animali è garantito un sufficiente spazio d'impiantito e un'altezza sufficiente considerati la loro taglia e il viaggio previsto» [...].

Ai sensi dell'art. 6, n. 3, di detto regolamento: «3. I trasportatori trasportano gli animali conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I».

Il capo III di tale allegato riguarda le pratiche di trasporto. Il suo punto 2, intitolato «Durante il trasporto», contiene la seguente disposizione: «2.1. Gli spazi messi a disposizione devono corrispondere almeno alle cifre riportate, per quanto concerne gli animali e i rispettivi mezzi di trasporto, nel capo VII».

La lettera E. di tale punto 2 “Densità per il trasporto di pollame in contenitori: Devono essere previste almeno le seguenti superfici al suolo: [...]. Volatili di peso superiore a 5 kg 105 1- 05 cm<sup>2</sup>/kg.

Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni, ma anche allo stato fisico dei volatili, alle condizioni meteorologiche e alla durata probabile del tragitto».

5. L'art. 7 del d. lgs 151 del 2007, n. 151: Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, al comma 3 recita: «3. Il trasportatore che non osserva le pratiche di trasporto di cui all'Allegato 3 del presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 ad € 3.000». L'Allegato 3

(previsto dall'art. 7, comma 3) “PRATICHE DI TRASPORTO” al punto 2.1., prevede: «2.1 Gli spazi messi a disposizione devono corrispondere almeno alle cifre riportate, per quanto concerne gli animali e i rispettivi mezzi di trasporto, nell'Allegato 1 capo VII del regolamento».

Si osserva pertanto che la normativa nazionale sanziona il trasporto di animali fatto senza l'osservanza delle cifre minime, senza considerare la possibilità di variazioni prevista in linea teorica dal regolamento.

È stato chiarito che il legislatore comunitario, nel fissare un livello minimo di protezione degli animali, fa espressamente salva la facoltà degli stati membri di garantire un livello superiore di tutela (art. 1, comma 3, del Regolamento n. 1/2005): sotto questo profilo, pure a volere ammettere che la normativa nazionale sia più rigida di quella comunitaria, la previsione di misure minime, non suscettibili di variazione in diminuzione, non è quindi, di per sé, contraria al Regolamento. La previsione di misure minime non derogabili aumenta la «prevedibilità dei requisiti di tale regolamento e, così facendo, si contribuisce «tanto al rispetto di questi ultimi da parte degli operatori economici interessati, quanto all'efficacia e all'obiettività dei controlli che tutte le autorità competenti devono effettuare a tal fine».

Nello stesso tempo, la previsione di misure minime, riferite ai trasporti da eseguirsi interamente sul territorio nazionale, non contrasta con il principio di proporzionalità, perché realizza in modo più intenso la finalità di protezione degli animali durante il trasporto (che costituisce l'obiettivo principale del Regolamento), senza pregiudicare la realizzazione degli altri obiettivi della normativa comunitaria (cfr. Corte di Giustizia 21 dicembre 2011, Causa C-316/10).

Il rigetto del primo motivo porta il rigetto del secondo motivo, con il quale si suppone infondatamente un diverso contenuto della normativa

gt

applicabile, senza che occorra, in considerazione di quanto sopra, disporre il rinvio pregiudiziale.

6. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con addebito di spese.

Ci sono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto".

### P.Q.M.

*rigetta* il ricorso; *condanna* la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 650,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del <sup>ricor</sup>ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2<sup>a</sup> Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 24 novembre 2020.

IL CANCELLIERE ESPERTO  
Dott.ssa ~~Gius. Maria D'Urso~~

Il Presidente

*R. M. D'Urso*

CORTE DI CASSAZIONE  
Sezione II Civile  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma

4 FEB. 2021

IL CANCELLIERE ESPERTO  
Dott.ssa ~~Gius. Maria D'Urso~~

*gt*